

Torino, 16 dicembre 2011

Ai sigg. Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA

**La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) –
Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore**

1 PREMESSA

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo **pari o superiore a 1.000,00 euro** il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011.

Entrata in vigore

Il DL 6.12.2011 n. 201 è **in vigore dal 6.12.2011**.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI

Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro**;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito **per il tramite di banche**, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

L’intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, “rilevando” l’operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate.

2.1 VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE

Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. "correttivo antiriciclaggio"), sia stato precisato che:

- il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

In pratica, ad esempio, l'acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci *tranche* in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

3 ASSEGNI

Il DL 201/2011 apporta modifiche anche in materia di:

- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. **muniti della clausola di non trasferibilità**. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza **per importi pari o superiori a 1.000,00 euro** (e non più a 2.500,00 euro).

3.2 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

3.3 ASSEGNI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE

Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente ("a me medesimo" o "a me stesso"), qualunque sia l'importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

4 LIBRETTI AL PORTATORE

Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore.

4.1 SALDO DEI LIBRETTI

È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).

4.2 DISCIPLINA TRANSITORIA

I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere **estinti** ovvero il loro saldo deve essere **ridotto** ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, **entro il 31.12.2011** (sembra, peraltro, possibile avviare a tali adempimenti tramite la trasformazione, nel medesimo termine, dei libretti in questione in nominativi).

Prelievi e versamenti

La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti in esame **non concretizzano automaticamente una violazione**. Esse, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

La precisazione si è resa necessaria dal momento che numerose banche hanno provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell'operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.

Segnalazione di operazioni sospette

Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell'operazione alla UIF:

- in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
- in particolare, **il prelievo o il versamento in contante** con intermediari finanziari di **importo pari o superiore a 15.000,00 euro**.

In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell'Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:

- **valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;**
- **raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.**

In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun "automatismo"). La mera ricorrenza dell'indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

9 COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo in capo alle banche, a Poste italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti.

A decorrere dall'1.1.2012, infatti, gli operatori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:

- le movimentazioni che hanno interessato i rapporti;
- le informazioni relative ai rapporti;
- l'importo delle operazioni.

9.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, saranno stabilite le modalità della suddetta comunicazione, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

9.2 FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Le informazioni comunicate secondo quanto sopra indicato, quindi, sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

9.3 COORDINAMENTO CON I LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

La novità appare da correlare con i nuovi limiti all'utilizzo del denaro contante, dal momento che l'abbassamento di questi ad un importo che non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro comporterà la moltiplicazione delle operazioni "tracciabili" che saranno oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, con dati utilizzabili ai fini dei controlli.

Per ulteriori informazioni vi invito a contattarmi.

Angesia Francesco